



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL
CONSUMATORE LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.*”, in particolare l’articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTI** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l’articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, del Ministero del commercio con l’estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTA** la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;
- VISTO** l’art. 8, comma 1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che prevede l’autorizzazione ministeriale per l’espletamento delle procedure di valutazione di conformità di cui all’art. 6 da parte degli organismi di certificazione;

- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.*”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;
- VISTA** la Convenzione del 06 luglio 2015, che rinnova la precedente del 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 94/9/CE a favore della società **RINA Services S.p.A.** con sede legale in Via Corsica 12, c.a.p. 16128 GENOVA, emanato da questa Direzione generale in data 28 maggio 2014 con scadenza il 12 novembre 2015;
- ACQUISITA** la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 14 settembre 2015, in data 16/09/2015 prot. n. 164209, con la quale è rinnovato alla società **RINA Services S.p.A.** l’accreditamento per lo schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la Direttiva 94/9/CE ATEX;
- VISTA** l’istanza della società **RINA Services S.p.A.** del 16 settembre 2015 acquisita agli atti prot. n. 175502 del 29/09/2015, di rilascio dell’autorizzazione a svolgere attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 94/9/CE citata;
- CONSIDERATO** che la richiesta di Comunicazione antimafia relativa a **RINA Services S.p.A.**, prot .n. 201207 del 13/11/2014 è stata avanzata alla Prefettura di Roma in data 14/11/2014 e che ad oggi non risulta pervenuta alcuna risposta;
- ACQUISITE** dalla società **RINA Services S.p.A.**, in data 30/07/2015 prot. 131738, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, della Comunicazione antimafia di cui all’art. 84 comma 2 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- RITENUTO** di rinnovare l’autorizzazione per lo svolgimento delle attività e moduli di valutazione di conformità di cui al decreto citato 28 maggio 2014;
- VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;
- VISTO** il decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2001 “*Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero delle attività produttive e relative modalità di pagamento*”

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.”;

RITENUTO di non poter richiedere alla società istante l'importo di cui all'Allegato I del citato decreto ministeriale del 22 novembre 2001, in quanto comprendente valutazione e riconoscimento tecnico dell'organismo, attività attualmente svolte dall'Organismo nazionale di accreditamento, Accredia, tramite il rilascio del certificato di accreditamento;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, quale aggiornamento del decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2001;

DECRETA

Art. 1

1. La società **RINA Services S.p.A.** con sede legale in Via Corsica 12, c.a.p. 16128 GENOVA, è autorizzata a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti i seguenti apparecchi elettrici e non elettrici (tutti i modi di protezione), dispositivi di sicurezza, di controllo, di regolazione e componenti, nonché sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE:
 - a) gruppo di apparecchi I, Categorie M1 ed M2 (gas e polveri);
 - b) gruppo di apparecchi II, Categorie 1, 2 e 3 (gas e polveri)
2. Per i prodotti di cui alle lett. a) e b) la Società di cui al comma 1 è autorizzata ad operare per i seguenti moduli:
 - Allegato III - Esame CE del tipo.
 - Allegato IV - Garanzia qualità della produzione.
 - Allegato V - Verifica sul prodotto.
 - Allegato VI – Conformità al tipo;
 - Allegato VII Garanzia qualità prodotti;
 - Allegato IX - Verifica su unico prodotto
 - Art. 8, comma 1, punto b), sottopunto ii) della Direttiva 94/9/CE – Controllo di fabbricazione interno compresa ricezione dei rapporti tecnici prevista al paragrafo 3 dell'Allegato VIII
3. La valutazione è effettuata dall'Organismo conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 citato.

Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento*, Direzione generale

per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3

1. La presente autorizzazione in conformità all'art. 8 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, ha la validità di 5 anni a decorrere dal 13 novembre 2015 ed è notificata alla Commissione europea.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la validità temporale pari alla scadenza, 12 novembre 2019, del certificato di accreditamento rilasciato da Accredia.

Art. 4

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'articolo 47 della legge 06 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.
2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, in sostituzione del decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2001 richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5

1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico, accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato XI della direttiva 94/09/CE o non adempie ai suoi obblighi, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "impresa", menù "Normativa tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità", alla voce "Prodotti ATEX") ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

ROMA 06 novembre 2015

F.to Gianfrancesco Vecchio